



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 53 DEL 28-08-2019**

Registro Generale n. 352

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA FINANZIARIA**

N. 53 DEL 28-08-2019

Ufficio: UFF. RAGIONERIA

**Oggetto: PRESA D'ATTO RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
DELL'UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/04/2019-31/07/2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio MANCINELLI LUANA

PREMESSO che per il combinato disposto degli art. 30, comma 2°, della L. 26.4.1983, n. 734, modificato nell'art. 27 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella Legge 24.4.1983, n. 131 - art. 41 comma 4° della L. 11.7.1980, n. 312, i proventi dei diritti di segreteria sono ripartiti come segue:

<al Fondo di cui all'art. 42 delle Legge n. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni:
10%;

<al Comune: **90%;**

< diritti di segreteria art. 10, comma 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, che sono di totale appannaggio dei Comuni (*comma 12 - art. 10*);

VISTE le modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari.*»;

CONSIDERATO che per effetto di queste modifiche:

- a) l'art. lo 41, 4[^] comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato (COMMA 1);
- b) l'art. lo 30, 2[^] comma, della legge 15.11.1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.*» (COMMA 2);

DATO ATTO che la nuova disciplina in materia di diritti di segreteria prevede la devoluzione integrale dei proventi ai Comuni o alle Provincie, senza che sia più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota prevista per il finanziamento del fondo di mobilità di cui al comma 73 dell'articolo 17 della legge 15.5.1997, n. 127, e del successivo comma 80;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

D E T E R M I N A

1-DI PRENDERE ATTO che l'importo dei diritti di segreteria riscossi dall'ufficio anagrafe dal 01/04/2019 al 31/07/2019 è pari ad € 19,50 e ad € 1.059,00 per le carte identità.

2. DI DARE ATTO che per effetto del richiamato articolo 10 del D.L. 90/2014, non sarà più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota sui proventi per diritti prevista dall'articolo 17, commi 73 e 80 della legge 127/1997.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANCINELLI LUANA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-08-2019 al 12-09-2019

Lì 28-08-2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to MANCINELLI LUANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI LUANA